

"Omissis"

Con ricorso depositato il 26 maggio 2011 l'avv. L. esponeva di aver svolto la professione legale dal 1977 al 2009; di aver fatto domanda di pensione di anzianità alla Cassa di Previdenza Forense il 17 settembre 2009 e di essersi conseguentemente cancellato dall'Albo in data 15 gennaio 2010; che la pensione gli era stata liquidata senza il riconoscimento degli anni dal 1980 al 1982, poiché per quegli anni la contribuzione versata era stata solo parziale. Il ricorrente contestava la decisione della Cassa in quanto sia nel 2005 che nel 2009 aveva richiesto di conoscere la propria situazione previdenziale, che in quelle occasioni nulla gli era stato fatto rilevare e si era quindi creato per lui un affidamento rispetto agli anni di anzianità che gli sarebbero stati riconosciuti. Espone poi che aveva fatto presente la propria situazione alla Cassa chiedendo di poter regolarizzare la contribuzione, ma che gli era stato risposto negativamente in quanto i contributi erano ormai prescritti e la Cassa non avrebbe potuto né richiederli né riceverli. In quella stessa occasione la Cassa gli proponeva di versare in unica soluzione una riserva matematica pari a € 59.415,45, che gli avrebbero assicurato una integrazione pari alla differenza di pensione che gli era stata negata con il mancato riconoscimento di tre anni. Il ricorrente non aveva versato alcunché e con il ricorso chiedeva: in tesi il riconoscimento degli anni 1980, 1981 e 1982; in ipotesi il risarcimento del danno, pari all'importo della riserva matematica che gli era stata richiesta; in ulteriore ipotesi subordinata il riconoscimento almeno dell'anno 1980, per il quale aveva prodotto la ricevuta di pagamento integrale dei contributi.

Nel costituirsi in giudizio la Cassa di Previdenza Forense rilevava in primo luogo che in base alla legge gli anni che si potevano considerare per l'anzianità contributiva erano solo quelli di effettiva, e quindi a suo avviso integrale, contribuzione e che quindi non aveva potuto riconoscere anni per i quali la contribuzione era solo parziale e minima; in secondo luogo che i contributi erano ormai prescritti e che quindi non potendo né richiederli né accettarli, non poteva consentire al ricorrente la regolarizzazione; infine sosteneva l'irrilevanza della propria inerzia nel verificare la posizione contributiva del ricorrente e e la conseguente irrilevanza dell'affidamento che si era potuto creare, in quanto la legge pone a carico degli iscritti l'obbligo di pagamento dei contributi indipendentemente da qualunque richiesta della Cassa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2) La sentenza Cass. S.U. n. 13289/2005 ha definitivamente chiarito la corretta interpretazione che deve essere data alla normativa in tema di riconoscimento dell'anzianità pensionabile nell'ambito delle gestioni di enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato con particolare riferimento alla Cassa di Previdenza Forense. Pronunciandosi in tema di riconoscimento della pensione di vecchiaia, la suddetta sentenza ha esaminato il significato da dare all'inciso " ...dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa", requisito richiesto sia dall'art. 2, per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, che dall'art. 3, per il riconoscimento della pensione di anzianità, della L. 576/80 sulla riforma del sistema previdenziale forense. La sentenza chiarisce che "*...il presupposto per l'attribuzione della pensione di vecchiaia, rappresentato dal periodo minimo di*

"effettiva iscrizione e contribuzione", è integrato dall'esercizio continuativo della professione forense, che a sua volta comporta l'iscrizione obbligatoria alla Cassa (art. 22 legge 576/1980 cit.). La mancanza di questo elemento incide sulla effettività dell'iscrizione e quindi sulla correlativa contribuzione, rendendo inutile ai fini del conseguimento della prestazione il versamento dei contributi, che comporta solo il diritto al rimborso delle somme versate (art. 22 ultimo comma legge n. 576/1986; cfr. Cass. 3 dicembre 1988 n. 6571, Cass. n. 3211/2002 cit.). Tale presupposto rappresenta dunque un elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione, la prova del quale, secondo i principi generali, spetta a chi affermi il diritto alla prestazione. La disciplina in esame detta peraltro specifiche regole in materia ...".

La legge 576/80 ha espressamente affidato la determinazione dei criteri per la verifica dell'esercizio continuativo della professione "...a periodici provvedimenti del Comitato dei delegati...". D'altra parte la stessa L. 576/80 "...pone a carico dell'interessato, con la disposizione dell'art. 17, l'obbligo di comunicare annualmente alla Cassa l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell'IVA; In questo quadro si inserisce la particolare disciplina della "revisione degli iscritti", affidata all'iniziativa della Giunta esecutiva della Cassa, ma limitata temporalmente quanto al periodo per il quale può essere verificata, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, la continuità dell'esercizio professionale. Posto che tale verifica attiene ad un presupposto specifico della iscrizione obbligatoria, definito secondo parametri posti periodicamente dalla normativa interna della Cassa, il limite temporale della revisione stabilisce anche l'ambito entro il quale l'accertamento può essere compiuto, una volta che sia stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati da parte dell'interessato ai sensi degli artt. 17 e 23 della legge n. 576/1980; con la conseguenza che il mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 3 della legge n. 319/1975, nel testo modificato dalla stessa legge del 1980, preclude la possibilità di contestare la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio dell'attività professionale per l'iscritto in possesso dei presupposti di età e anzianità contributiva, che abbia adempiuto al suddetto obbligo di comunicazione periodica. Si deve in conclusione affermare che in relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata dall'iscritto la sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di

revisione prevista dal vigente testo dell'art. 3 della legge 319/1975 e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576/1980."

Affermato così, in via definitiva il reale contenuto del concetto di "effettiva iscrizione", la successiva giurisprudenza della Cassazione ha poi chiarito anche il concetto di "effettiva contribuzione". Infatti "...Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l'art. 1 della

legge n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale". (Cass. n. 5672/2012 ; n. 26962/2013).

3) E' pacifico fra le parti che il ricorrente per gli anni 1980, 1981 e 1982 ha esercitato la professione forense e versato un contributo inferiore al dovuto sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni ai fini Irpef e IVA (il cosiddetto mod. 5). Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza risulta pertanto legittima la sua richiesta di considerare anche gli anni dal 1980 al 1982 nel riconoscimento dell'anzianità sulla base della "effettiva iscrizione" non avendo la convenuta contestato l'esercizio continuativo della professione forense da parte del ricorrente anche per quegli anni. Quanto alla "effettiva contribuzione", ai fini del calcolo del quantum della pensione spettante, le sentenze citate, negando che sussista una equivalenza fra "effettiva" e "integrale" contribuzione, come invece sostenuto dalla convenuta, dettano il criterio del riferimento ai contributi effettivamente versati anche se in misura ridotta rispetto al dovuto. In base al testo degli art. 2 e 3 della L. 576/80, tali criteri sono applicabili sia alle pensioni di vecchiaia che a quelle di anzianità, qual è quella richiesta dal ricorrente.

In questo quadro, nessun rilievo può essere attribuito all'eccezione di parte convenuta dell'intervenuta prescrizione del credito contributivo, evento giuridico che impedisce alla Cassa sia di richiedere che di accettare il pagamento della contribuzione a suo tempo non corrisposta.

Inoltre il ricorrente ha documentato (doc. 10) l'avvenuto pagamento integrale dei contributi per l'anno 1980, più un'ulteriore somma che non copre il dovuto per gli anni 1981 e 1982 ma di cui dovrà comunque essere tenuto conto ai fini del quantum della pensione.

Devono pertanto essere riconosciuti validi ai fini dell'anzianità di iscrizione gli anni 1980, 1981 e 1982, il 1980 anche in relazione all'integrale pagamento dei contributi dovuti, e gli altri due anni in relazione a quanto effettivamente versato dal ricorrente.

L'accoglimento della domanda principale di parte ricorrente rende superfluo l'esame delle domande formulate in subordine.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da D.M. 55/14, con riferimento agli importi medi dello scaglione di valore indeterminato delle cause previdenziali senza istruttoria

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

Dichiara illegittima la delibera della Cassa di previdenza Forense del 4 dicembre 2009 limitatamente al mancato riconoscimento degli anni di iscrizione 1980,1981 e 1982 e condanna la convenuta al alla ricostituzione della pensione erogata al ricorrente includendo nel calcolo dell'anzianità contributiva gli anni 1981, 1982 e 1983.

Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 8.760,00 oltre spese generali 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Firenze, 28/01/2015

Il Giudice

Marta Torcini